

Votazione popolare del 28 maggio 1978



Spiegazioni		pagina 2
--------------------	--	----------

1 Ora estiva	Legge federale sull'ora	pagina 14
---------------------	--------------------------------	-----------

2 Prezzo del pane	Legge federale sulla tariffa delle dogane svizzere	pagina 15
--------------------------	---	-----------

3 Interruzione della gravidanza	Legge federale sulla protezione della gravidanza e la punibilità dell'aborto	pagina 17
--	---	-----------

4 Aiuto alle università	Legge federale sull'aiuto alle università e la ricerca	pagina 23
--------------------------------	---	-----------

5 12 domeniche senza veicoli a motore	Iniziativa popolare «per dodici domeniche annuali senza veicoli e aerei a motore»	pagina 39
--	--	-----------

Votazione popolare del 28 maggio 1978

Spiegazioni del Consiglio federale

1 Ora estiva

Scopo della legge sull'ora

La legge sull'ora deve fornire al Consiglio federale la possibilità di introdurre l'ora estiva, purchè tutti gli Stati limitrofi provvedano ad applicare la stessa misura. Inoltre, nel testo legislativo verrà stabilita, per il nostro Paese, l'ora mitteleuropea.

La Svizzera non è un'isola

L'Italia, la Spagna e la Gran Bretagna applicano l'ora estiva già da anni; la Francia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi l'hanno per contro adottata solo recentemente. La Repubblica federale di Germania e l'Austria, a loro volta, intendono introdurla l'anno prossimo.

I Paesi europei sono ampiamente interdipendenti nel campo del commercio e del traffico. Per motivi pratici dunque la Svizzera dovrebbe avere, sia d'estate, sia d'inverno, la medesima ora dei suoi vicini.

Obiezioni degli avversari

Gli avversari dell'introduzione dell'ora estiva allegano segnatamente i motivi seguenti:

- Lo spostamento orario connesso con l'introduzione dell'ora estiva provocherebbe un prolungamento della giornata lavorativa della popolazione rurale. Il contadino non può in effetti ripartire liberamente il lavoro quotidiano. L'ora estiva l'obbligerebbe a interrompere il lavoro nei campi assai prima del tramonto per poter fornire tempestivamente il latte. Dopo aver dato le cure necessarie agli animali dovrebbe pertanto ritornare ai campi.

Cosa s'intende per «ora estiva»?

L'ora estiva è quella che s'ottiene anticipando gli orologi di un'ora in primavera e ritardandoli pure di un'ora in autunno.

- Lo spostamento avrebbe effetti sfavorevoli per la gioventù in età scolastica; questi giovani infatti dovrebbero alzarsi prima quind'anche non si coricherebbero più tardi.

Esperienze fatte all'estero

Come già accennammo, parecchi Stati europei applicano da anni l'ora estiva. Questi Paesi hanno comunque potuto ovviare agli inconvenienti che gli avversari temono per il nostro Paese.

Conseguenze nel caso in cui la Svizzera non adottasse, come i nostri vicini, l'ora estiva

• La consultazione degli orari diverrebbe più complicata

Infatti, ove sceglieste la ferrovia, dovrete verificare accuratamente se l'ora indicata sull'orario corrisponde a quella dell'Europa centrale o a quella estiva, per non incorrere nel pericolo di giungere alla stazione con un'ora di ritardo.

• Il turismo ne soffrirebbe

Lo svizzero, che parte in vacanza all'estero, o il turista straniero, che si reca nel nostro Paese dovrebbe, partendo e rientrando, tener conto della differenza oraria soprattutto ove intenda prendere uno degli ultimi treni o aeroplani del giorno. Questo imperativo potrebbe pregiudicare il turismo.

• Il traffico di confine sarebbe perturbato

Le persone, che abitano presso il confine e che si recano nel Paese vicino per fare acquisti o per svolgere un'occupazione, devono tener conto dello spostamento orario per determinare le ore di chiusura dei negozi o per giungere tempestivamente sul luogo di lavoro.

• Le emissioni radiofoniche e televisive dell'estero

incomincerebbero, d'estate, un'ora prima. Un gran numero di nostri concittadini, contrariamente agli abitanti dei Paesi limitrofi, non potrebbero seguire le emissioni dell'estero poichè al momento opportuno non sarebbero ancora rientrati a domicilio.

2 Prezzo del pane

La Confederazione deve risparmiare maggiormente

Il Popolo e i Cantoni hanno respinto, il 12 giugno 1977, la tassa sul valore aggiunto. La Confederazione ha dovuto considerare la decisione anche come obbligo di procedere a risparmi più consistenti, cosicché ha preso al riguardo diversi provvedimenti. Ad esempio, il Consiglio federale ha diminuito i contributi destinati a ridurre il prezzo dei cereali panificabili, mediante un aumento, nell'ottobre del 1977, del dazio riscosso sui cereali importati. Affinchè possa essere applicato durante un determinato periodo, detto aumento deve però essere stabilito nella legge sulla tariffa doganale.

La Confederazione è incaricata di assicurare l'approvvigionamento del Paese con cereali

Per assicurare l'approvvigionamento del Paese con cereali panificabili durante i periodi di crisi e di guerra, la Confederazione acquista cereali dai produttori a un prezzo tale da coprire le spese. I cereali indigeni sono notevolmente più cari dei cereali importati per i motivi seguenti: salari più elevati, prezzi maggiori del terreno, debole importanza della superficie coltivabile, condizioni topografiche sfavorevoli.

La Confederazione rivende i cereali ai molini a un prezzo inferiore, calcolato in base a quello dei cereali importati.

Essa assume la differenza di prezzo e riduce pertanto quello dei cereali panificabili, versando *contributi intesi a diminuire i prezzi* dei prodotti ottenuti da cereali, in particolare della farina e del pane.

Perchè la Confederazione può risparmiare con l'aumento del dazio?

Tanto più modico è il prezzo dei cereali importati, quanto maggiore è la differenza di prezzo rispetto ai cereali indigeni e quanto più elevato è il contributo federale. In effetti, poichè il prezzo dei cereali importati è continuamente diminuito dal luglio 1976, la Confederazione dovrebbe pagare circa 200 milioni di franchi nel 1978. Ed è questo il motivo per il quale la Confederazione ha aumentato il dazio sui cereali importati.

Per la Cassa federale, questo provvedimento ha un duplice effetto:

1. La differenza tra il prezzo dei cereali importati e quello dei prodotti indigeni diminuisce; la Confederazione risparmia pertanto annualmente circa 100 milioni di franchi sui contributi destinati a ridurre i prezzi.
2. Gli introiti doganali aumentano di circa 25 milioni di franchi l'anno.

Quali sono le conseguenze per il consumatore?

Lo svizzero consuma in media 29 chili di pane l'anno, cosicché l'aumento di 10 centesimi del prezzo del pane gli addossa un onere suppletivo di circa 3 franchi. Una famiglia di cinque persone deve dunque spendere annualmente 15 franchi in più, ossia mensilmente franchi 1.25 in più. Il consumatore dovrà inoltre sopportare un lieve onere supplementare per la pasticceria o per gli altri prodotti a base di farina. Questo provvedimento, che pertanto non incide notevolmente sul bilancio domestico, consente invece alla Confederazione di risparmiare annualmente circa 100 milioni di franchi.

Quali sono gli argomenti degli avversari?

Importanti minoranze parlamentari si sono opposte alla legge. Esse giudicano

- che il proposto aumento dei dazi è troppo elevato e che pertanto è contrario alle norme costituzionali;
- che la Confederazione attua risparmi solo a scapito del consumatore e che soltanto il salariato ne fa le spese.

Questi motivi hanno indotto il partito socialista a domandare il referendum.

L'aumento del dazio è anticostituzionale?

Secondo l'articolo 29 della Costituzione, il dazio per le cose necessarie alla vita dev'essere quanto possibile moderato. Nell'interesse del consumatore, la riscossione di dazi su questi beni non deve contribuire ad aumentarne eccessivamente il prezzo. Tuttavia, l'aumento del dazio, poichè provoca soltanto lievi ripercussioni per il consumatore, non può essere considerato un onere eccessivo e pertanto contrario alla Costituzione.

Il Consiglio federale e la maggioranza dell'Assemblea federale

raccomandando, per i motivi seguenti, l'accettazione di questa modificazione legislativa:

- l'aumento del dazio sui cereali s'impone a cagione della situazione precaria delle finanze federali;

- l'aumento è soltanto un elemento del complesso equilibrato dei provvedimenti di risparmio, che sono sopportati da *tutte* le cerchie della popolazione;
- il rialzo del prezzo del pane di 10 centesimi per chilogrammo è moderato e accettabile dal consumatore;
- grazie al contributo federale, il prezzo del pane continua a fruire di una diminuzione pari a circa 15 centesimi per chilogrammo.

3 Interruzione della gravidanza

Idea fondamentale della legge

La vita embrionale dev'essere per principio protetta. L'interruzione della gravidanza dev'essere tuttavia esente da pena qualora ve ne sia un motivo oggettivo, una cosiddetta *indicazione*.

Il nuovo diritto ne prevede parecchie. Si parla pertanto di un'ampliata soluzione delle indicazioni.

Che cosa vale già oggi?

L'interruzione della gravidanza è esente da pena

- qualora essa soltanto permetta di preservare da un pericolo serio la vita o la salute della gestante.

Si tratta della cosiddetta *indicazione medica*.

Anche le condizioni di vita cagionabili dalla nascita del figlio possono influire a tal punto sull'integrità fisica o psichica della madre da pregiudicarne seriamente la salute (*indicazione medico-sociale*).

- Un medico deve accertarlo in una perizia.

Quali sono le nuove indicazioni?

D'ora in poi, l'interruzione della gravidanza sarà esente da pena

- quando il compimento della gravidanza porrebbe la gestante in un grave stato d'angustia sociale, non altrimenti evitabile. Si tratta della cosiddetta *indicazione sociale*.

L'iniziativa per la soluzione dei termini è stata respinta dal popolo e dai Cantoni il 25 settembre 1977.

Il testo oggi in discussione è la legge decretata dall'Assemblea federale, contro cui è stato lanciato un duplice referendum.

Un medico deve accertarlo in una perizia. Dapprima deve chiedere un rapporto sulle condizioni sociali della gestante.

L'intervento deve avvenire entro dodici settimane dall'inizio della gravidanza.

- quando la gravidanza sia la conseguenza di un atto di violenza carnale o di libidine commesso su una donna inetta a resistere o debole di mente o su una fanciulla. Si tratta della cosiddetta *indicazione giuridica*. Un ufficio cantonale d'inchiesta deve accertarlo a domanda della gestante, purché essa renda sufficientemente verosimile d'essere stata vittima di un tale reato.
- quando vi sia serio pericolo di grave e permanente menomazione fisica o mentale del figlio. Si tratta della cosiddetta *indicazione eugenetica*.

Uno specialista (medico, genetista, biologo) deve accertarlo in una perizia.

Chi può allestire la perizia?

La perizia (parere conforme) e il rapporto sulle condizioni sociali possono essere allestiti soltanto da persone che ne sono autorizzate. Queste persone sono designate dall'autorità sanitaria cantonale e indicate in un apposito elenco.

La gestante può scegliere liberamente lo specialista sugli elenchi

- del suo Cantone di domicilio o
- del Cantone in cui desidera che avvenga l'intervento.

Chi può procedere all'intervento?

L'intervento dev'essere eseguito, in una clinica o in condizioni medicalmente equivalenti, da un medico diplomato. Il medico può essere scelto liberamente dalla gestante.

L'intervento è eseguito soltanto a richiesta della gestante.

La gestante deve consentirvi per scritto. Se è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.

Nuovi provvedimenti a tutela della gravidanza

I Cantoni sono obbligati ad istituire *consultori*. La gestante, in particolare, vi otterrà consulenza gratuita per tutti i problemi connessi alla gravidanza. I consultori accorderanno anche aiuti finanziari e pratici. La Confederazione concede sussidi ai Cantoni per le spese dei consultori.

Altre importanti norme

- Pena più mite per la gestante in caso di interruzione illecita della gravidanza.
- Obbligo di serbare il segreto per i collaboratori dei consultori, per gli specialisti chiamati ad allestire la perizia e per i terzi cui essi si sono rivolti.
- Nessuno può essere tenuto a cooperare all'interruzione di una gravidanza se non si sente di farlo per motivi di coscienza.
- I Cantoni devono provvedere affinché per la perizia e l'intervento siano applicate tariffe ad aliquote basse; il rapporto sulle condizioni sociali è gratuito.

Obiezioni contro la legge

Contro la legge si sono manifestati due generi d'opposizione:

- Gli uni le rimproverano di permettere l'interruzione della gravidanza anche per motivi non medici. Essi ritengono che la legge non protegga sufficientemente la vita embrionale.
- Gli altri - soprattutto i difensori della soluzione dei termini - le rimproverano di essere troppo poco liberale. Essi vorrebbero che si lasci alla donna una maggior libertà di decisione circa il compimento della gravidanza.

4 Aiuto alle università

Formazione e ricerca, fonti di benessere

La Svizzera, povera di ricchezze naturali, è nondimeno divenuta, negli ultimi decenni, uno dei Paesi più ricchi del mondo, grazie, non da ultimo, al diligente lavoro dei suoi specialisti e ricercatori ben qualificati. Buone

Cantoni sede d'Università:

ZH, BE, FR, BS, SG, VD,
NE, GE; aggiungansi i due
Politecnici, di Zurigo e
Losanna.

scuole e ricerche intense risultano essenziali per il successo economico e contribuiscono, con ciò, ad assicurare i posti di lavoro e le prestazioni sociali dello Stato. La grande importanza della formazione e della scienza è ormai universalmente riconosciuta, onde molte Nazioni vanno promuovendole con ingentissimi

mezzi, conseguendo così uno sviluppo accelerato. Il nostro Paese, se vuol rimanere all'avanguardia, deve dunque anch'esso sostenere vigorosamente la formazione e la ricerca. Ma gli otto Cantoni «universitari» non possono sostenere da soli tanto ingente onere; per questo la Confederazione li aiuta, già dal 1966.

A che mira la legge?

1. Le Università cantonali devono essere maggiormente sostenute, in parallelo con la crescente importanza della formazione e della ricerca per il futuro del Paese.
2. Chiunque riveli le capacità necessarie deve potersi avviare agli studi, ancorché sia cittadino d'un Cantone privo d'Università.
3. I mezzi pubblici devono essere impiegati efficacemente e funzionalmente.

Cosa obiettano gli avversari?

Gli avversari della legge hanno sollevato, in Parlamento, le obiezioni seguenti:

- si arrischia di formare troppi accademici;
- lo Stato non può assicurare ad ogni cittadino l'istruzione che questo desidera;
- la legge comporta costi eccessivi, all'inizio da 60 a 100 milioni annui, successivamente addirittura diverse centinaia;
- la legge avvierà un processo di centralizzazione scolastica.

Da questi motivi è scaturito il referendum.

Quali saranno i nuovi compiti federali?

La Confederazione deve aiutare i Cantoni universitari commisuratamente alla propria situazione finanziaria, e quindi, oggi, non può sostenere illimitatamente le università. Perciò il Parlamento ha deciso, per il prossimo triennio, un aumento dei sussidi di soli 20 milioni annui in media.

Coordinamento, non centralizzazione

La ricerca e la formazione sono oggi tanto complesse e care che una singola Università non può ormai più coprire l'intero arco delle discipline, bensì deve incentrarsi su determinati settori disciplinari; ciò comporta il parallelo rafforzamento della collaborazione interuniversitaria, da pianificare collettivamente a lungo periodo, così da conseguire un impiego ottimale, e dunque il massimo risparmio, del danaro pubblico.

Ma mancavano all'uopo i necessari presupposti normativi; essi vengono appunto attuati dalla nuova legge, la quale istituisce una pianificazione collettiva, nonché un organo decisionale comune.

Potenziamento dell'Università e apprendistato

Prossimamente le classi degli anni a forte natalità si presenteranno alle soglie dell'Università e occorrerà pur dar loro le stesse possibilità di formazione offerte alla gioventù odierna: ne viene che, per la metà degli anni ottanta, occorrerà apprestare da 12 000 a 16 000 posti di studio in più. Ove, mancando i mezzi, Confederazione e Cantoni non ce la facessero, i maturandi, lasciati gli studi, si avvierebbero ben più d'oggiigiorno al tirocinio, togliendo così posti d'apprendistato ai giovani con formazione primaria o media inferiore e provocando quindi, in ultima analisi, un aumento dei lavoratori non qualificati.

Pregiudizio secondo il domicilio?

Coll'emergere d'una carenza di posti di studio incomberebbe poi anche il pericolo che i pochi posti disponibili vengano riservati ai cittadini dei Cantoni universitari. Ma è invece un imperativo dell'equità quello d'offrire, a chiunque abbia intenzione di studiare, possibilità pari, indipendentemente dall'attinenza cantonale.

Cosa accadrà quando la flessione demografica farà recedere il numero degli studenti?

Si pensa di rispondere al prossimo aumento della popolazione studentesca non già semplicemente con un potenziamento fisso delle strutture universitarie, bensì innanzitutto con provvedimenti flessibili, come il temporaneo aumento del corpo docente; in tal modo il sistema scolastico rimarrà atto ad adeguarsi anche ad un calo del numero dei discenti.

La formazione protegge dalla disoccupazione

È ben difficile quantificare esattamente il futuro bisogno di accademici, l'evoluzione economico-tecnica comportando troppe incognite. Sappiamo comunque che il nostro Paese è, rispetto agli Stati comparabili, relativamente povero d'universitari. Questa constatazione del resto non deve spingerci a promuovere unilateralmente la formazione universitaria ma a continuare la nostra politica scolastica, incentrata sulla massima che ogni giovane deve poter ricevere la formazione che meglio si confà alle proprie inclinazioni e capacità. Una buona formazione è pur sempre la miglior protezione contro la disoccupazione.

5 Dodici domeniche senza veicoli a motore

Qual'è lo scopo dell'iniziativa?

La seconda domenica d'ogni mese è vietata la circolazione, ad uso privato, con autoveicoli, motociclette, ciclomotori, aeroplani e canotti a motore.

Il Consiglio federale determina la deroga a questo divieto e all'occorrenza può spostare le domeniche di divieto.

Perché sono chieste domeniche senza veicoli a motore?

I promotori dell'iniziativa fanno valere i motivi qui brevemente riassunti:

Le dodici domeniche senza veicoli a motore evidentemente non sono sufficienti per garantire un avvenire felice. Tuttavia, l'iniziativa segna l'inizio di una nuova era in cui dobbiamo imparare a fare uso ragionevole dei mezzi a nostra disposizione. Orbene, quale condizione sine qua non per una vita dignitosa occorre modificare radicalmente il nostro comportamento. All'uopo deve essere segnatamente mutato l'atteggiamento dell'uomo nei confronti del traffico individuale. I rumori e i gas di scarico emessi dai veicoli a motore pregiudicano il nostro riposo e quindi anche la tranquillità del fine-settimana.

La libertà del cittadino trova i propri limiti nella libertà altrui. Attualmente, tale limite è superato nel campo della circolazione a motore privata.

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale dicono NO all'iniziativa. Perché?

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale pur approvando l'idea fondamentale su cui si fonda l'iniziativa (protezione ambientale, qualità di vita, risparmio energetico) contrastano il disegno in quanto le finalità possono essere meglio realizzate con altri provvedimenti più conformi.

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale mirano a migliorare la protezione dell'ambiente mediante

- una ben elaborata legge sulla protezione dell'ambiente;
- una razionale pianificazione del territorio;
- prescrizioni in materia di gas di scarico e di rumori emessi dai veicoli a motore.

D'altro canto, il cambiamento dell'atteggiamento come anche un miglioramento qualitativo delle condizioni di vita non devono essere realizzati né tutelando gli individui né minacciandoli di multe disciplinari, bensì mediante un solidale rispetto di ogni singolo nei confronti del prossimo e dell'ambiente naturale.

Gli esempi che seguono vogliono evidenziare alcuni inconvenienti dell'iniziativa:

Le domeniche di divieto produrrebbero effetti deleteri per la popolazione di tutte quelle regioni in cui vi è carenza di mezzi di trasporto pubblici. L'organizzazione di manifestazioni d'ogni tipo (sportive, cinematografiche, teatrali e musicali, feste, ecc.) come anche la partecipazione ad esse sarebbero pregiudicate. Le città probabilmente risentiranno meno di questi effetti. Quindi, l'iniziativa presenta inconvenienti che si manifestano in modo ineguale. Ciò è iniquo.

Ospiti e turisti irritati al confine

Ogni domenica, alcune centinaia di migliaia di turisti stranieri si recano in Svizzera con la propria automobile alla ricerca di riposo; vi sono poi turisti che vogliono transitare attraverso la Svizzera e che ne approfittano per visitarla. Orbene, durante le domeniche di divieto bisogna negare l'entrata a questi ospiti. Evidentemente verrebbero a prodursi al confine complicazioni intollerabili. Ne consegue che la Svizzera non sarebbe più apprezzata quale paese turistico e di transito.

In assenza del turismo...

Molti ristoranti e alberghi, come anche molte sciovie, teleferiche e ferrovie di montagna, ecc. dipendono da una clientela che si sposta in automobile. Quindi, il divieto di circolazione arrecherebbe pure un grave pregiudizio alle regioni marginali dipendenti dal turismo.

Impossibilità di scampagnare

Numerosi cittadini contano sulla possibilità di scampagnare durante le giornate domenicali. Con l'iniziativa sarebbe fortemente limitata questa

possibilità di miglioramento della qualità della vita. Il bisogno d'evasione della popolazione dipende in ampia misura dal luogo d'abitazione. Il bisogno della scampagnata è più intensamente sentito dagli abitanti di gradi immobili locativi dei centri che non da quelli situati in case monofamiliari in città o in immobili alla periferia.

Quindi, l'accettazione dell'iniziativa non colpisce soltanto regioni economicamente sfavorite e talune branche dell'economia come l'industria turistica, bensì anche taluni strati della popolazione.

Gli inconvenienti sono indubbiamente troppi

Questi succinti esempi – ma ve ne sarebbero molti altri – bastano di per sé ad evidenziare come gli inconvenienti dell'iniziativa non sono compensati da vantaggi, soprattutto per il fatto che le dodici domeniche di divieto esercitano sui cittadini effetti molto discriminati. V'è un altro punto da non trascurare: le esperienze fatte nel 1973 con le domeniche senza circolazione hanno dimostrato che numerose corse non verrebbero affatto soppresse bensì soltanto anticipate o ritardate di alcuni giorni o ancora aggiornate ad altre domeniche.

Febbraio 1978

Legge federale sull'ora

del 24 giugno 1977

Art. 1 Ora mitteleuropea

¹ L'ora in Svizzera è quella mitteleuropea.

² L'ora mitteleuropea corrisponde al tempo universale, aumentato di un'ora.

³ Il Consiglio federale stabilisce i particolari della misurazione del tempo e dell'annuncio dell'ora.

Art. 2 Ora estiva

¹ Il Consiglio federale può introdurre l'ora estiva per adeguare l'ora a quella vigente nei Paesi vicini.

² L'ora estiva corrisponde al tempo universale, aumentato di due ore.

³ Il Consiglio federale stabilisce di volta in volta il momento del cambiamento.

Art. 3 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Legge federale sulla tariffa delle dogane svizzere

Modificazione del 7 ottobre 1977

I

Le voci di tariffa 1001.10, 1002.10, 1101.10, 1101.20, 1102.14 e 1102.22 della tariffa doganale generale svizzera (parte B, tariffa d'importazione) in appendice alla legge federale del 19 giugno 1952 sulla tariffa delle dogane svizzere, sono modificate come segue:

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo
1001.	Frumento e grano segalato:	
	- non denaturato:	
08	- - grano duro	3.- ¹⁾
10	- - altri	28.- ¹⁾
1002.	Segala:	
10	- non denaturata	28.- ¹⁾
1101.	Farine di cereali:	
	- non denaturate:	
	- - in recipienti di più di 5 kg:	
10	- - - di frumento, di segala, di spelta o di segalato	40.-
	- - in recipienti di 5 kg o meno:	
20	- - - di frumento, di segala, di spelta o di grano segalato	40.-
22	- - - altre	20.-
1102.	Tritelli, semole; grani mondati, perlato, frantumati, schiacciati (compresi i fiocchi), eccettuato il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:	
	- in recipienti di più di 5 kg:	
13	- - di frumento, di segala, di spelta o di grano segalato	40.- ¹⁾
14	- - altri (compresi i germi di qualsiasi genere di cereali)	4.50 ¹⁾

¹⁾ Oltre al dazio d'entrata, l'orzo e gli altri cereali di queste voci, impiegati per preparare il malto da birra o per fabbricare la birra sono soggetti, con riserva delle agevolazioni da decretare dal Consiglio federale, a un sopraddazio di franchi 13.40 per 100 kg peso lordo.

Voce di tariffa	Designazione della merce	Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo
	- in recipienti di 5 kg o meno:	
21	- - di frumento, di segala, di spelta o di grano segalato	40.- ¹⁾
22	- - altri (compresi i germi di qualsiasi genere di cereali)	20.- ¹⁾

¹⁾ Oltre al dazio d'entrata, l'orzo e gli altri cereali di queste voci, impiegati per preparare il malto da birra o per fabbricare la birra sono soggetti, con riserva delle agevolazioni da decretare dal Consiglio federale, a un sopraddazio di franchi 13.40 per 100 kg peso lordo.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Legge federale sulla protezione della gravidanza e la punibilità dell'aborto

del 24 giugno 1977

Capitolo 1: Protezione della gravidanza

Art. 1

¹ In caso di gravidanza, le persone direttamente interessate hanno diritto alla consulenza gratuita e all'aiuto.

² I Cantoni istituiscono consultori per tutti i problemi inerenti alla gravidanza. Essi possono istituirne in comune, riconoscere quelli esistenti e far capo ad organizzazioni private per assicurarne l'istituzione e l'esercizio.

³ I consultori devono disporre di un numero di collaboratori e di fondi sufficienti per prestare senza indugio la consulenza e l'aiuto necessari.

⁴ La Confederazione concede sussidi ai Cantoni per le spese annue dei consultori e per la formazione e il perfezionamento dei collaboratori. I contributi ammontano al massimo a un terzo delle spese computabili.

Capitolo 2: Interruzione punibile della gravidanza

Art. 2 Aborto

1. Chiunque procura l'aborto ad una gestante è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

La gestante che si procura l'aborto col fatto proprio o di un terzo o vi partecipa altrimenti è punita con la detenzione fino a un anno o con la multa. Si può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione se la gestante ha agito in stato di grave angustia o l'aborto era impossibile. L'azione penale si prescrive in due anni.

2. La pena è della reclusione fino a dieci anni se l'autore esegue l'aborto contro il volere della gestante, fa mestiere dell'aborto o, intenzionalmente o per grave negligenza, espone a pericolo di morte o di grave lesione personale la gestante.

Capitolo 3: Interruzione non punibile della gravidanza

Sezione 1: Motivi per l'interruzione non punibile della gravidanza

Art. 3 Motivi medici

1. L'interruzione della gravidanza è esente da pena se eseguita allo scopo di

preservare da un pericolo serio e non altrimenti evitabile la vita o la salute della gestante.

Il pericolo per la salute è serio se il compimento della gravidanza o le condizioni di vita cagionabili dalla nascita del figlio arrecherebbero molto probabilmente un grave pregiudizio di lunga durata alla salute fisica, psichica o mentale della madre.

2. Devono inoltre essere adempiute le condizioni seguenti:

- a. L'intervento deve essere eseguito in condizioni cliniche o medicalmente equivalenti da un medico diplomato ammesso ad esercitare la professione in Svizzera.
- b. Dev'essere stato dato un parere medico conforme circa la gravidanza in corso.
- c. La gestante deve consentire per scritto all'intervento; se è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.

3. Il parere conforme deve essere dato da un medico specialista per le condizioni di salute della gestante, designato dall'autorità sanitaria del Cantone in cui la gestante ha il suo domicilio o nel quale l'intervento avrà luogo. I Cantoni allestiscono un elenco dei medici designati.

Entro un mese, il medico operante deve inviare all'autorità sanitaria che ha designato lo specialista una copia del parere conforme, senza indicare il nome della gestante.

4. Se l'intervento è stato eseguito in stato di necessità a tenore del diritto penale (art. 34 n. 2 CP), il medico, il giorno feriale successivo, deve avvertirne per scritto l'autorità sanitaria del Cantone in cui l'intervento ha avuto luogo.

Art. 4 Grave stato d'angustia sociale

1. L'interruzione della gravidanza è esente da pena qualora si debba presumere che, molto probabilmente, il compimento della gravidanza porrebbe la gestante in un grave stato d'angustia sociale, non altrimenti evitabile. È tenuto segnatamente conto dell'età e delle condizioni familiari della gestante. L'intervento è ammissibile soltanto se la gestante vi consente per scritto e sempreché sia stato dato un parere medico conforme circa la gravidanza in corso, corredato di un rapporto completo sulle condizioni sociali della gestante. L'intervento può essere unicamente eseguito in condizioni cliniche o medicalmente equivalenti da un medico diplomato ammesso ad esercitare la professione in Svizzera. Esso deve avvenire entro dodici settimane dall'inizio dell'ultima mestruazione.

2. Se la gestante è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.

3. Il parere conforme e il rapporto sulle condizioni sociali devono essere dati da persone competenti, designate dall'autorità sanitaria del Cantone in cui la gestante ha il suo domicilio o in cui l'intervento avrà luogo. I Cantoni allestiscono un elenco delle persone competenti designate.

Entro un mese, il medico operante deve inviare all'autorità sanitaria che ha

designato lo specialista una copia del parere medico conforme e del rapporto sulle condizioni sociali, senza indicare il nome della gestante. Il rapporto sulle condizioni sociali è gratuito.

Art. 5 Gravidanza coatta

1. L'interruzione della gravidanza è esente da pena se eseguita in condizioni cliniche o medicalmente equivalenti, con il consenso scritto della gestante, da un medico diplomato ammesso ad esercitare la professione in Svizzera, in quanto sia sufficientemente verosimile che la gravidanza è la conseguenza di un reato a tenore degli articoli 187, 189 capoverso 1, 190 capoverso 1 o 191 del Codice penale (violenza carnale e atti di libidine su donna inetta a resistere, su persona debole di mente o su fanciulli).

Se la gestante è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.

2. I Cantoni istituiscono uffici d'inchiesta per esaminare i fatti e decidere in merito. È competente l'ufficio nel cui circondario abita la gestante. Gli articoli 352 e seguenti del Codice penale (assistenza fra le autorità) sono applicabili per analogia.

L'ufficio è autorizzato ad esaminare testimoni secondo le disposizioni della procedura penale.

Con il consenso della gestante, l'ufficio può chiedere che le autorità penali collaborino al chiarimento dei fatti. Del rimanente, il segreto d'ufficio dev'essere serbato verso tutte le autorità, riservati la denuncia penale per falsa testimonianza e l'obbligo di comunicazione all'ufficio preposto.

Se una donna capace di discernimento asserisce di essere stata vittima di un reato a tenore degli articoli 187 o 189 capoverso 1 del Codice penale (violenza carnale, atti di libidine su donna inetta a resistere), la domanda di interruzione della gravidanza può essere presentata soltanto entro sei settimane dall'accaduto. L'ufficio decide senza indugio, ma al più tardi quattro settimane dopo il ricevimento della domanda. Se è stata messa incinta una fanciulla in seguito ad atti di libidine (art. 191 CP), l'ufficio decide senza indugio sulla domanda.

L'ufficio comunica le domande di cui al quarto comma all'organo preposto, il quale vigila sulla procedura, e dopo quattro settimane, decide immediatamente in quanto l'ufficio non abbia ancora deciso.

La procedura è gratuita.

Art. 6 Menomazione del figlio

1. L'interruzione della gravidanza è esente da pena se eseguita, in condizioni cliniche o medicalmente equivalenti e su parere conforme, da un medico diplomato ammesso ad esercitare la professione in Svizzera, in quanto vi sia serio pericolo di grave e permanente menomazione fisica o mentale del figlio.

2. L'intervento è ammissibile soltanto se la gestante consente per scritto all'intervento. Se la gestante è incapace di discernimento, dev'essere richiesto il consenso scritto del suo rappresentante legale.

3. Il parere conforme dev'essere dato da uno specialista per le condizioni di

salute del nascituro, designato dall'autorità sanitaria del Cantone in cui la gestante ha il suo domicilio o nel quale l'intervento avrà luogo.

Entro un mese, il medico operante deve inviare all'autorità sanitaria che ha designato lo specialista una copia del parere conforme, senza indicare il nome della gestante.

Sezione 2: Disposizioni complete

Art. 7 Segreto d'ufficio e professionale

¹ I collaboratori dei consultori e gli specialisti chiamati a dare il parere conforme, come anche i terzi cui si sono rivolti, soggiacciono all'obbligo del segreto giusta l'articolo 320 o 321 del Codice penale. L'articolo 321 numero 3 del Codice penale (obbligo di dare informazioni e di testimoniare in giudizio) non è applicabile.

² L'obbligo del segreto decade riguardo a prestazioni finanziarie ottenute con indicazioni inveritiere o macchinazioni fraudolente.

Art. 8 Diniego per motivi di coscienza

Non può essere tenuto a cooperare all'interruzione di una gravidanza chiunque non si senta di farlo per motivi di coscienza. Il diniego dev'essere annunciato senza indugio.

Art. 9 Costo del parere e dell'intervento

I Cantoni provvedono affinché per il parere di cui agli articoli 3, 4 e 6, per l'intervento e le spese direttamente connesse siano applicate tariffe ad aliquote basse. Queste tariffe sono allestite dopo aver udito le associazioni professionali interessate.

Sezione 3: Disposizioni penali

Art. 10 Inosservanza di condizioni materiali

Il medico che interrompe la gravidanza ritenendo a torto e per negligenza grave che ve ne sia un motivo riconosciuto dalla legge, lo specialista chiamato a dare il proprio parere e le persone competenti ad autorizzare l'interruzione della gravidanza che, per negligenza grave, attestano a torto l'adempimento delle pertinenti condizioni legali, sono puniti con la detenzione o con la multa.

Art. 11 Inosservanza di condizioni formali

1. Il medico che, per un motivo riconosciuto dalla legge, interrompe la gravidanza, senza che il consenso della gestante o del suo rappresentante legale sia stato dato per scritto, senza che il parere conforme sia stato allestito da uno specialista designato giusta gli articoli 3 numero 3 primo comma, 4 numero 3 primo comma o 6 numero 3 primo comma,

senza praticare l'intervento in condizioni cliniche o medicalmente equivalenti, senza essere diplomato e ammesso ad esercitare la professione in Svizzera, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa. In caso di recidiva può essere pronunciata la detenzione. In questi casi, la gestante è esente da pena.

2. Il medico che omette intenzionalmente la comunicazione prevista nell'articolo 3 numero 4 è punito con l'arresto o con la multa.

3. Il medico che omette intenzionalmente di inviare il parere conforme giusta gli articoli 3 numero 3 secondo comma, 4 numero 3 secondo comma o 6 numero 3 secondo comma è punito con l'arresto o con la multa. In caso di recidiva, può essere pronunciata la detenzione.

Art. 12 Superamento delle tariffe

Chiunque supera le tariffe citate nell'articolo 9 è punito con la detenzione fino a sei mesi o con la multa.

Art. 13 Procedimento penale

Il procedimento e il giudizio per i reati previsti nella presente legge incombono ai Cantoni.

Capitolo 4: Disposizioni esecutive

Art. 14 Accordi intercantonali

¹ I Cantoni possono accordarsi circa l'istituzione in comune di uffici d'inchiesta a tenore dell'articolo 5.

² L'autorità sanitaria di un Cantone, se non è in grado di allestire secondo gli articoli 3 numero 3 primo comma e 4 numero 3 primo comma un elenco che consenta la scelta fra più persone, ne allestisce uno in comune con l'autorità sanitaria di un altro Cantone, preferibilmente di un Cantone vicino.

Art. 15 Disposizioni del Consiglio federale

Uditi i Cantoni, il Consiglio federale emana disposizioni su:

- a. i consultori a tenore dell'articolo 1 e i pertinenti sussidi;
- b. gli uffici d'inchiesta e l'organo preposto di vigilanza a tenore dell'articolo 5;
- c. la comunicazione all'Ufficio federale di statistica degli interventi a tenore degli articoli 3 a 6.

Capitolo 5: Modificazione del diritto finora vigente

Art. 16

¹ Gli articoli 118 a 121 e 211 del Codice penale sono abrogati.

² La legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni è modificata come segue:

Art. 12 quater (nuovo) III^{bis}. Prestazioni in caso di gravidanza e di interruzione della gravidanza

In caso di parere medico conforme e d'interruzione non punibile della gravidanza a tenore della legge federale del 24 giugno 1977 sulla protezione della gravidanza e la punibilità dell'aborto, le casse devono concedere almeno:

1. agli assicurati per la cura medica e i medicinali, le prestazioni di cui all'articolo 12;
2. agli assicurati per l'indennità di malattia, l'indennità giornaliera di cui all'articolo 12^{bis}.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto transitorio

I Cantoni istituiscono i consultori di cui all'articolo 1 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 18 Messa in vigore

- ¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale la farà pubblicare nel *Foglio federale*, se l'iniziativa popolare «per la soluzione dei termini» sarà ritirata o respinta.
- ³ Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore.

4

**Legge federale
sull'aiuto alle università e la ricerca (LAUR)**

del 7 ottobre 1977

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

La presente legge persegue

- a. l'aiuto alle università cantonali e alla ricerca;
- b. la coordinazione dell'insegnamento universitario svizzero e della ricerca finanziata dalla Confederazione;
- c. la salvaguardia del libero accesso alle scuole superiori in collaborazione con tutti i Cantoni.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente legge si applica

- a. ai beneficiari di sussidi federali nel quadro dell'aiuto alle scuole superiori e alla ricerca;
- b. alle scuole superiori federali e ai loro istituti annessi;
- c. ai servizi incaricati della ricerca federale.

Art. 3 Principi

- ¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono allo stanziamento coordinato, all'impiego efficace e all'uso economico dei mezzi per l'insegnamento universitario e la ricerca, nel rispetto delle diversità culturali.
- ² L'applicazione della presente legge non deve intaccare la libertà d'insegnamento e della ricerca nelle scuole superiori.

Titolo secondo: Coordinazione

Art. 4 Mezzi di coordinazione

¹ La Confederazione e i Cantoni coordinano le attività delle scuole superiori e della ricerca mediante

- a. una pianificazione comune;
- b. un'informazione reciproca;
- c. accordi;
- d. raccomandazioni.

² La Confederazione può, per garantire la coordinazione, sottoporre la concessione di sussidi a condizioni.

Capitolo 1: Scuole superiori

Sezione 1: Principi e definizioni

Art. 5 Cooperazione

La Confederazione e i Cantoni determinano insieme il campo d'attività e lo sviluppo delle loro scuole superiori.

Art. 6 Uguaglianza di trattamento

La Confederazione e i Cantoni garantiscono, per l'ammissione alle scuole superiori, l'uguaglianza di trattamento per tutti gli svizzeri, i cittadini del Principato del Liechtenstein, gli stranieri domiciliati in Svizzera e i rifugiati.

Art. 7 Adesione a convenzioni intercantionali

¹ La Confederazione può aderire a una convenzione intercantonale sulla collaborazione tra Cantoni universitari e altri per la realizzazione, nel campo dell'insegnamento universitario, di una equa ripartizione, su piano nazionale, degli oneri finanziari.

² Il Consiglio federale decide dell'adesione della Confederazione.

Art. 8 Cantoni universitari

Sono considerati Cantoni universitari i Cantoni nei quali hanno sede le università di Basilea, Berna, Friburgo, Ginevra, Losanna, Neuchâtel, San Gallo e Zurigo, nonché le nuove scuole superiori riconosciute giusta l'articolo 9.

Art. 9 Nuove scuole superiori

L'Assemblea federale può riconoscere mediante decreto federale d'obbligatorietà generale, non soggetto a referendum, nuove scuole superiori e assoggettarle alla presente legge.

Art. 10 Istituti universitari autonomi

¹ Istituti universitari autonomi sono quelli riconosciuti dal Consiglio federale che assumono compiti universitari e non possono essere aggregati a una scuola superiore esistente.

² Su proposta della Conferenza governativa, il Consiglio federale decide sul loro assoggettamento alla presente legge e sui tassi di sussidio applicabili.

³ La Conferenza governativa esamina periodicamente se gli istituti universitari autonomi hanno ancora diritto ai sussidi.

Sezione 2: Pianificazione

Art. 11 Contenuto

La pianificazione delle scuole superiori comprende

- a. gli obiettivi dello sviluppo dell'insegnamento universitario;
- b. i piani di sviluppo delle scuole superiori;
- c. il programma pluriennale nazionale dell'insegnamento universitario.

Art. 12 Obiettivi

¹ Gli obiettivi dell'insegnamento universitario contengono i concetti generali dello sviluppo a lungo termine delle scuole superiori svizzere.

² Essi costituiscono il fondamento per l'elaborazione dei piani di sviluppo e del programma pluriennale.

³ Consultate le cerchie interessate, il Consiglio svizzero della scienza formula proposte che sottopone per esame al capo del Dipartimento federale dell'interno.

⁴ La Conferenza governativa determina gli obiettivi; essa li adegua alle mutate circostanze.

Art. 13 Piani di sviluppo

¹ Il piano di sviluppo comprende un piano materiale e un piano finanziario per un periodo pluriennale di sussidio.

² Il piano materiale ragguaglia sullo sviluppo

- a. delle discipline di studio e dell'offerta di posti di studio;
- b. dell'infrastruttura per la ricerca;
- c. dei servizi;
- d. della previdenza per gli studenti;
- e. dell'amministrazione;
- f. dell'effettivo del personale.

³ Il piano finanziario ragguaglia sulle previsioni concernenti

- a. le spese d'esercizio;
- b. gli investimenti;
- c. le riserve;
- d. le entrate.

⁴ Confederazione e Cantoni presentano alla Conferenza governativa i piani di sviluppo delle loro scuole superiori. Essi sono adeguati alle mutate circostanze.

Art. 14 Programma pluriennale

¹ La Conferenza governativa armonizza i piani di sviluppo e li riunisce nel programma pluriennale.

² Essa vigila che il programma pluriennale concordi con gli obiettivi dell'insegnamento universitario, con i piani pluriennali delle istituzioni di promozione della ricerca e con la ricerca federale.

³ Essa sottopone il programma pluriennale all'approvazione del Consiglio federale e dei governi cantonali.

⁴ Il programma pluriennale costituisce il fondamento per le decisioni delle autorità federali e cantonali concernenti la pianificazione finanziaria, i crediti quadro e i bilanci preventivi.

⁵ Il programma pluriennale è adeguato alle mutate circostanze.

Art. 15 Principi di pianificazione

¹ La Conferenza governativa fissa i principi di pianificazione.

² Essi contengono segnatamente prescrizioni concernenti

- a. la struttura dei piani di sviluppo;
- b. le previsioni delle spese;
- c. il calcolo dell'offerta di posti di studio per ogni disciplina;
- d. l'allestimento del programma pluriennale.

Sezione 3: Garanzia dei posti di studio

Art. 16 Offerta di posti di studio e condizioni d'ammissione

¹ La Conferenza governativa, fondandosi sui principi di pianificazione, accerta il numero dei posti di studio disponibili in ogni scuola superiore per quelle discipline in cui sono da temere carenze di posti. Le cifre stabilite legano le scuole superiori.

² Essa emana direttive concernenti le condizioni d'ammissione alle scuole superiori.

Art. 17 Attribuzione di posti di studio

¹ Se in una scuola superiore l'offerta di posti di studio in certe discipline è esaurita, la Conferenza governativa attribuisce ai candidati che ne fanno richiesta i posti di studio disponibili in altre scuole superiori.

² Essa regola la procedura.

Art. 18 Provvedimenti della Confederazione

¹ Quando la pianificazione mostra che sul piano nazionale i posti di studio disponibili in certe discipline non bastano, il Consiglio federale, su invito della Conferenza governativa, propone all'Assemblea federale i provvedimenti e i mezzi supplementari necessari.

² L'Assemblea federale può, mediante decreto federale d'obbligatorietà generale non soggetto a referendum e limitato nel tempo, incaricare il Consiglio federale di

- a. accordare ai Cantoni, per le loro spese supplementari necessarie per la creazione di nuovi posti di studio, un sussidio del 70 per cento al massimo per gli investimenti e del 60 per cento al massimo per l'esercizio;
- b. aumentare adeguatamente il numero dei posti di studio nelle scuole superiori federali, per le discipline esistenti.

³ La Conferenza governativa propone ai Cantoni la conclusione di accordi per prevenire in comune la situazione di necessità o per rimediarvi.

Capitolo 2: Ricerca

Sezione 1: Principi e definizioni

Art. 19 Principi

¹ La Confederazione, promuovendo la ricerca, deve segnatamente

- a. badare alla coordinazione della ricerca con l'aiuto alle scuole superiori, e in specie al legame tra l'insegnamento e la ricerca;
- b. assicurare l'equilibrio fra la ricerca fondamentale e la ricerca applicata;
- c. tenere conto dei bisogni della collettività, segnatamente dell'economia;
- d. prendere in considerazione la cooperazione scientifica internazionale;
- e. garantire uno sviluppo adeguato dei servizi scientifici ausiliari, segnatamente in materia di documentazione.

² Essa tiene conto inoltre dei lavori di ricerca eseguiti in Svizzera senza l'aiuto finanziario della Confederazione.

Art. 20 Promovimento della ricerca e ricerca federale

¹ Il promovimento della ricerca comprende i provvedimenti adottati dalle istituzioni di promovimento della ricerca con mezzi federali, per mantenere e sviluppare la ricerca. Esso tiene conto massime dei progetti che i ricercatori possono realizzare efficacemente sotto la propria responsabilità.

² La ricerca federale comprende

- a. la ricerca che l'amministrazione federale esegue o affida a terzi, nell'adempimento dei suoi compiti;
- b. i lavori di ricerca che le scuole superiori della Confederazione e i loro istituti annessi eseguono con i propri mezzi;
- c. la ricerca sussidiata direttamente dalla Confederazione.

Art. 21 Utilizzazione dei risultati della ricerca

I risultati delle ricerche eseguite con mezzi della Confederazione sono messi a disposizione di tutti gli interessati. Restano riservate disposizioni legali speciali.

Sezione 2: Promovimento della ricerca

Art. 22 Istituzioni

Il promovimento della ricerca incombe alle istituzioni seguenti

- a. Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche;
- b. Società svizzera delle scienze naturali, Società svizzera delle scienze umane, Accademia svizzera delle scienze mediche, altre società scientifiche mantello ed accademie riconosciute dal Consiglio federale;
- c. altre organizzazioni riconosciute dal Consiglio federale che non possono essere incorporate in una società mantello o in un'accademia esistente.

Art. 23 Compiti di ricerca d'interesse nazionale

Il Consiglio federale affida ad istituzioni di promovimento della ricerca compiti particolari di ricerca d'interesse nazionale. Esso incarica segnatamente il Fondo nazionale di elaborare e di eseguire i programmi nazionali di ricerca.

Art. 24 Pianificazione

La pianificazione del promovimento della ricerca comprende

- a. gli obiettivi del promovimento della ricerca e quelli della ricerca federale;
- b. i piani pluriennali delle istituzioni di promovimento della ricerca;
- c. i piani annuali di ripartizione delle istituzioni di promovimento della ricerca.

Art. 25 Obiettivi

¹ Gli obiettivi del promovimento della ricerca e della ricerca federale comprendono i concetti generali per lo sviluppo a lungo termine e le linee direttrici del promovimento della ricerca e della ricerca federale.

² Essi costituiscono il fondamento per l'elaborazione dei piani pluriennali e, giusta le prescrizioni del Consiglio federale, per la pianificazione della ricerca federale.

³ Sentite le cerchie interessate, il Consiglio della scienza formula proposte che sottopone al Consiglio federale.

⁴ Il Consiglio federale, sentita la Conferenza governativa e le istituzioni di promovimento della ricerca, determina gli obiettivi del promovimento della ricerca e della ricerca federale; esso li adegua alle mutate circostanze.

Art. 26 Piani pluriennali

¹ I piani pluriennali ragguagliano su

- a. i settori di ricerca presumibilmente da sostenere;
- b. le riserve per spese prevedibili per il promovimento della ricerca;
- c. il promovimento della formazione di nuove leve scientifiche;
- d. gli altri provvedimenti previsti per promuovere la ricerca;
- e. l'amministrazione;
- f. le ripercussioni finanziarie e quelle sull'effettivo del personale.

² Ogni istituzione di promovimento della ricerca elabora un piano pluriennale e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale. I piani sono adeguati alle mutate circostanze.

Art. 27 Esame dei piani pluriennali

Il Consiglio federale esamina i piani pluriennali per quanto concerne

- a. la loro reciproca armonizzazione;
- b. la concordanza con gli obiettivi del promovimento della ricerca e della ricerca federale;
- c. la coordinazione con il programma pluriennale dell'insegnamento universitario.

Art. 28 Piani di ripartizione

¹ Nel piano di ripartizione le istituzioni di promovimento della ricerca indicano come prevedono di utilizzare i loro mezzi nell'anno successivo.

² Il piano è elaborato nell'anno precedente dalle istituzioni di promovimento della ricerca e sottoposto, con motivazione, all'approvazione del Consiglio federale.

Art. 29 Principi di pianificazione

¹ Il Consiglio federale stabilisce i principi di pianificazione dopo aver sentito la Conferenza governativa, il Consiglio della scienza e le istituzioni di promovimento della ricerca.

² I principi di pianificazione determinano in particolare la struttura e il contenuto dei piani pluriennali.

Sezione 3: Ricerca federale

Art. 30 Applicazione della presente legge

¹ Il Consiglio federale regola l'applicazione della presente legge alla ricerca federale, in specie la coordinazione di quest'ultima con l'attività delle scuole superiori e con il promovimento della ricerca.

² La ricerca federale tiene conto, nella misura del possibile, degli istituti di ricerca esistenti, segnatamente di quelli delle scuole superiori.

Art. 31 Mandati di ricerca

¹ Per compiti d'interesse nazionale, il Consiglio federale può attribuire mandati di ricerca o contribuire alle spese per progetti o istituti di ricerca.

² Per effettuare perizie, possono essere istituiti o aggregati organi consultivi.

Art. 32 Istituti di ricerca della Confederazione

L'Assemblea federale può, con decreto federale d'obbligatorietà generale non soggetto a referendum, creare, sopprimere o assumere, in tutto o in parte, istituti di ricerca.

Titolo terzo: Incoraggiamento

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 33 Crediti pluriennali

L'Assemblea federale decide sui crediti necessari per realizzare il programma pluriennale dell'insegnamento universitario e i piani pluriennali delle istituzioni di promovimento della ricerca.

Art. 34 Versamento

In base al preventivo della Confederazione sono versati i sussidi per le spese previste nel programma e nei piani pluriennali.

Capitolo 2: Aiuto alle università

Sezione 1: Principi

Art. 35 Diritto ai sussidi

Hanno diritto ai sussidi:

- a. i Cantoni universitari;
- b. gli istituti autonomi di livello universitario;
- c. i Cantoni che progettano nuove università.

Art. 36 Generi di sussidi

Sono versati sussidi per le spese concernenti

- a. l'esercizio;
- b. gli investimenti;
- c. la pianificazione di nuove università, di nuove facoltà o sezioni d'università esistenti.

Sezione 2: Sussidi per l'esercizio

Art. 37 Calcolo

¹ I sussidi d'esercizio sono fissati in base alle uscite d'esercizio computabili per l'anno precedente; essi non devono però superare il limite di pagamento approvato dall'Assemblea federale per un periodo contributivo.

² Sono computabili i costi d'onorario e di materiale previsti nel programma pluriennale.

³ Il Consiglio federale disciplina la computabilità delle spese per la formazione degli studenti in medicina durante i semestri clinici.

Art. 38 Tassi

¹ I tassi variano fra il 20 e il 40 per cento secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

² Tenuto conto della maggiorazione prevista all'articolo 39, i sussidi d'esercizio ammontano almeno al 25 per cento e al massimo al 50 per cento delle spese d'esercizio computabili.

³ L'Assemblea federale può aumentare del 10 per cento al massimo i tassi applicabili alle nuove università durante i primi otto anni d'esercizio.

Art. 39 Supplemento per gli studenti non domiciliati nel Cantone

¹ Se l'uguaglianza di trattamento, giusta l'articolo 6, e le decisioni della Conferenza governativa, giusta l'articolo 51 capoverso 1 lettera b a d, sono osse-

quate, per la formazione di studenti non domiciliati nel Cantone i tassi del sussidio d'esercizio sono aumentati.

² Il supplemento si calcola moltiplicando il rapporto fra il numero degli studenti non domiciliati nel Cantone e il numero totale degli studenti dell'università per la metà del tasso di sussidio applicabile.

Art. 40 Onorari computabili

¹ Sono computabili gli onorari versati al personale attivo nell'insegnamento, nella ricerca e nell'amministrazione dell'università.

² Non sono computabili

- a. gli onorari che non sono a carico dei Cantoni, eccettuate le somme che istituti ecclesiastici versano direttamente alle facoltà di teologia;
- b. la parte degli onorari del corpo insegnante e del personale di ricerca che supera gli importi massimi fissati dalla Conferenza governativa;
- c. gli onorari che cliniche universitarie o altri istituti corrispondono a persone per attività non dedicate a compiti universitari.

Art. 41 Spese per materiale computabili

¹ Sono computabili le spese per il materiale necessario all'insegnamento e alla ricerca, alle previdenze studentesche e all'amministrazione universitaria. In specie quelle per:

- a. la manutenzione degli edifici e le piccole trasformazioni;
- b. la pigione degli edifici;
- c. l'acquisto di apparecchi d'uso corrente e la loro manutenzione;
- d. l'acquisto di mobili, in quanto non trattisi di investimenti;
- e. l'acquisto di materiale d'uso corrente per l'insegnamento, la ricerca e l'amministrazione;
- f. gli acquisti per i bisogni correnti delle biblioteche.

Sezione 3: Sussidi per gli investimenti

Art. 42 Calcolo

I sussidi per gli investimenti sono calcolati in base agli investimenti previsti nel programma pluriennale.

Art. 43 Tassi

I tassi variano fra il 40 e il 60 per cento secondo la capacità finanziaria dei Cantoni.

Art. 44 Investimenti

¹ Sono considerati investimenti le spese destinate all'insegnamento e alla ricerca, alle previdenze studentesche e all'amministrazione dell'università se hanno per oggetto:

- a. la pianificazione di costruzioni universitarie;

- b. l'acquisto, la costruzione e la trasformazione essenziale di edifici, compreso l'acquisto o il rinnovo delle loro attrezzature;
- c. l'acquisto e l'installazione di apparecchi;
- d. l'acquisto o l'utilizzazione di impianti per l'elaborazione dei dati;
- e. l'installazione o l'ampliamento straordinario di biblioteche universitarie e la creazione di servizi di documentazione.

² Non sono considerati investimenti

- a. le spese per l'acquisto di terreni;
- b. gli investimenti che non raggiungono un ammontare minimo fissato dal Consiglio federale;
- c. le tasse ai Cantoni e ai Comuni, nonché gli interessi sul capitale.

³ Per gli investimenti di carattere edilizio, valgono le regole generalmente ammesse in materia di costruzioni universitarie, segnatamente i valori indicativi della cubatura e delle superfici.

Sezione 4: Spese di pianificazione

Art. 45

Su proposta della Conferenza governativa, il Consiglio federale può accordare sussidi fino al 50 per cento delle spese di pianificazione per nuove università, per nuove facoltà o sezioni di università esistenti.

Capitolo 3: Sussidi per il promovimento della ricerca

Art. 46 Diritto ai sussidi

Hanno diritto ai sussidi le istituzioni di promovimento della ricerca i cui statuti e regolamenti sono stati approvati dal Consiglio federale in quanto tocchino compiti definiti nella presente legge.

Art. 47 Sussidi al Fondo nazionale

Il Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche riceve sussidi per i compiti che gli sono assegnati, segnatamente per:

- a. incoraggiare progetti di ricerca;
- b. elaborare ed eseguire i programmi nazionali di ricerca;
- c. promuovere la formazione di nuove leve scientifiche;
- d. assicurare alle scuole superiori o agli istituti di ricerca la collaborazione di uomini di scienza qualificati;
- e. incoraggiare la pubblicazione di opere scientifiche e la valorizzazione dei risultati della ricerca;
- f. partecipare alla cooperazione scientifica internazionale.

Questi sussidi servono anche a coprire le spese d'amministrazione.

Art. 48 Associazioni scientifiche

¹ Le società scientifiche mantello, le accademie e le altre organizzazioni riconosciute ricevono sussidi, segnatamente per

- a. diffondere il pensiero scientifico al fine di migliorare la comprensione del pubblico verso i problemi della scienza;
- b. incoraggiare la collaborazione e lo scambio di idee fra i ricercatori, segnatamente organizzando e sostenendo riunioni scientifiche;
- c. permettere una collaborazione scientifica internazionale con istituti stranieri o internazionali dello stesso genere;
- d. effettuare studi ed inchieste scientifiche e di politica della scienza;
- e. sostenere periodici scientifici e altre pubblicazioni;
- f. eseguire o far eseguire progetti scientifici a lungo termine;
- g. creare e gestire servizi scientifici ausiliari.

I sussidi servono anche a coprire le spese d'amministrazione.

² Il Consiglio federale può affidare alle associazioni scientifiche compiti in conformità della presente legge.

Art. 49 Rimborso

¹ Quando i risultati di ricerche sussidiate dalla Confederazione sono sfruttati commercialmente, le istituzioni di promovimento della ricerca possono esigere che gli importi versati vengano loro rimborsati in proporzione del ricavo realizzato e che sia loro accordata una adeguata partecipazione all'utile.

² Le entrate relative devono servire al promovimento della ricerca.

Titolo quarto: Organizzazione

Capitolo 1: Conferenza governativa per i problemi universitari

Sezione 1: Compiti

Art. 50 Principio

La Conferenza governativa assicura la collaborazione fra Confederazione e Cantoni nei settori dell'insegnamento universitario e della ricerca.

Art. 51 Attribuzioni

¹ La Conferenza governativa decide su

- a. gli obiettivi e i principi della pianificazione dell'insegnamento universitario;
- b. l'offerta di posti di studio in ogni scuola superiore;
- c. le direttive concernenti le condizioni d'ammissione;
- d. l'attribuzione dei posti di studio;
- e. la determinazione degli onorari massimi del capo insegnante e del personale di ricerca computabili per i sussidi d'esercizio.

² Essa sottopone il programma pluriennale all'approvazione del Consiglio federale e dei governi cantonali.

³ Essa propone

- a. il riconoscimento di nuove scuole superiori e di istituti autonomi di livello universitario;
- b. i sussidi per le spese di pianificazione;
- c. i provvedimenti per garantire l'offerta di posti di studio.

- ⁴ Essa si pronuncia circa
- le disposizioni d'esecuzione del Consiglio federale che riguardano il suo campo d'attività;
 - gli obiettivi e i principi della pianificazione per il promovimento della ricerca in quanto inerenti al settore universitario;
 - i piani pluriennali delle istituzioni di promovimento della ricerca.

⁵ Essa emana raccomandazioni per la collaborazione dei Cantoni nel settore universitario, segnatamente tra i Cantoni universitari e gli altri.

Art. 52 Altri compiti

¹ Il Consiglio federale può affidare alla Conferenza governativa altri compiti per l'esecuzione della presente legge.

² La Confederazione e i Cantoni possono, di comune intesa, attribuire alla conferenza governativa la facoltà di:

- impiegare i sussidi per una ripartizione equa degli oneri su piano nazionale, ai sensi della presente legge;
- assumere altri compiti nel campo dell'insegnamento universitario e della ricerca, non disciplinati nella presente legge.

Sezione 2: Organizzazione e decisioni

Art. 53 Composizione

- ¹ La Conferenza governativa si compone
- del capo del Dipartimento federale dell'interno;
 - di un membro del governo di ogni Cantone universitario;
 - di tre membri dei governi degli altri Cantoni, designati dalla Conferenza dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica.

² Il presidente del Consiglio dei politecnici partecipa alle sedute della Conferenza governativa con voto consultivo.

Art. 54 Organizzazione

¹ La Conferenza governativa è presieduta dal capo del Dipartimento federale dell'interno.

² Essa può istituire servizi specializzati e commissioni per l'esame preliminare di compiti particolari. Essa vigila affinché le scuole superiori e i membri dei corpi universitari vi siano equamente rappresentati.

³ Essa dispone di un proprio segretariato.

⁴ Essa si dà un regolamento d'organizzazione e gestione.

⁵ Le spese della Conferenza governativa, dei suoi servizi specializzati e delle sue commissioni sono assunti dalla Confederazione e dai Cantoni in parti uguali.

Art. 55 Decisioni

¹ Le decisioni della Conferenza governativa richiedono l'approvazione dei due

terzi dei voti dei rappresentanti dei Cantoni, dei due terzi dei voti dei rappresentanti dei Cantoni universitari e del rappresentante della Confederazione.

² Il voto del rappresentante della Confederazione può essere impugnato entro 30 giorni da almeno tre membri della Conferenza governativa, con atto scritto e motivato al Consiglio federale.

Art. 56 Commissione per la pianificazione universitaria

¹ La Commissione per la pianificazione universitaria sottostà alla Conferenza governativa, che la nomina uditi gli enti in essa rappresentati. Essa si compone di un rappresentante di ogni organo responsabile dell'elaborazione dei piani di sviluppo delle scuole superiori, di un rappresentante del Dipartimento federale dell'interno e di un rappresentante del Fondo nazionale. Essa è presieduta da uno dei membri rappresentanti i Cantoni.

² La Commissione elabora all'intenzione della Conferenza governativa

- i principi di pianificazione dell'insegnamento universitario;
- pareri sugli obiettivi dell'insegnamento universitario e della ricerca;
- il programma pluriennale.

³ La Conferenza governativa può affidarle altri compiti.

Capitolo 2: Consiglio svizzero della scienza

Art. 57 Compiti

¹ Il Consiglio svizzero della scienza è l'organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi concernenti l'insegnamento universitario e la ricerca.

² Il Consiglio federale determina i compiti del Consiglio della scienza.

Art. 58 Composizione

¹ Il Consiglio svizzero della scienza è composto di al massimo 20 personalità delle cerchie scientifiche e economiche.

² Il Consiglio federale nomina i membri e designa il presidente.

³ Il Consiglio della scienza si dà un regolamento d'organizzazione e gestione, che deve essere approvato dal Consiglio federale.

⁴ Esso dispone di un segretariato.

Titolo quinto: Disposizioni speciali

Capitolo 1: Protezione giuridica

Art. 59 Regola generale

La legge federale sulla procedura amministrativa e la legge federale sull'organizzazione giudiziaria si applicano alla procedura di ricorso, sempreché gli articoli 60 e 61 non contengano disposizioni contrarie.

Art. 60 Istituzioni di promovimento della ricerca

Le istituzioni di promovimento della ricerca disciplinano la loro procedura in regolamenti che devono almeno ottemperare agli articoli 10 e 28 a 38 della legge federale sulla procedura amministrativa; questi regolamenti devono essere approvati dal Consiglio federale.

Art. 61 Commissione di ricorso in materia di promovimento della ricerca

¹ Le decisioni delle istituzioni di promovimento della ricerca possono essere deferite ad una commissione federale autonoma di ricorso, che decide in modo definitivo.

² La commissione di ricorso si compone d'un presidente e d'un vicepresidente, che devono essere giudici di carriera, nonché di tredici membri esperti in materia; il Consiglio federale li nomina per un periodo di quattro anni, udite le istituzioni di promovimento della ricerca.

³ La commissione delibera validamente in presenza di cinque suoi membri.

⁴ Il diritto di ricorso può essere esercitato unicamente dal richiedente.

⁵ L'esame degli atti da parte del ricorrente è esclusivamente regolato dall'articolo 28 della legge federale sulla procedura amministrativa.

⁶ Il ricorso può oppugnare soltanto la violazione del diritto federale compresi l'eccesso e l'abuso di apprezzamento o l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti.

⁷ La commissione di ricorso può riesaminare d'ufficio l'accertamento dei fatti. Essa è vincolata dai fatti accertati nella decisione impugnata se quest'ultima emana da una commissione interna di ricorso di un'istituzione e se l'accertamento dei fatti non sia manifestamente inesatto, incompleto o risultante dalla violazione di disposizioni procedurali essenziali.

Capitolo 2: Restituzione di sussidi

Art. 62

¹ La restituzione dei sussidi è richiesta quando questi sono stati versati a torto o quando il destinatario, nonostante un avvertimento, non abbia soddisfatto gli obblighi postogli dalla Confederazione.

² Il diritto alla restituzione si prescrive in un anno dal giorno in cui la Confederazione ne sia venuta a conoscenza, e in ogni caso dopo cinque anni dal giorno in cui esso è sorto.

³ Il Tribunale federale decide sulle controversie relative alla restituzione di sussidi.

Capitolo 3: Statistica e rapporti

Art. 63 Rilevazioni statistiche

¹ Udite le cerchie interessate, il Dipartimento federale dell'interno fa procedere

alle rilevazioni statistiche che l'esecuzione della presente legge richiede e provvede all'utilizzazione delle informazioni raccolte.

² Le persone fisiche o giuridiche alle quali si applica la presente legge e le autorità sono tenute a fornire le informazioni necessarie per le rilevazioni. Il Dipartimento federale dell'interno conchiude, nella misura del possibile, accordi con altri organismi, al fine di includere informazioni complementari nelle rilevazioni.

³ I risultati delle rilevazioni statistiche sono messi a disposizione delle cerchie interessate.

⁴ Restano riservate le disposizioni sulla protezione della personalità e sull'obbligo di mantenere il segreto.

Art. 64 Rapporti

¹ La Conferenza governativa e le istituzioni di promovimento della ricerca presentano periodicamente al Consiglio federale un rapporto sulla loro attività e sulla realizzazione del programma e dei piani pluriennali.

² Il Consiglio federale regola il modo, il contenuto e il tempo dei rapporti.

Titolo sesto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 65 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 66 Modificazione del diritto anteriore

1. La legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 4

⁴ Gli articoli 59 a 61 della legge federale del 7 ottobre 1977 sull'aiuto alle università e la ricerca si applicano alla procedura delle istituzioni di promovimento della ricerca e della relativa Commissione di ricorso.

2. La legge federale sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 100 lett. k

Il ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro:

k. in materia di scuole e scienza:

il riconoscimento o il rifiuto di riconoscere certificati svizzeri di maturità e le decisioni sul promovimento della ricerca;

Art. 67 Abrogazione del diritto anteriore

La legge federale del 28 giugno 1968 sull'aiuto alle università è abrogata.

Art. 68 Relazione con il diritto anteriore

¹ Un Cantone universitario riceve sussidi d'esercizio almeno corrispondenti, in valore reale, al sussidio di base per il 1977, se il numero dei nuovi studenti nelle discipline sovraccariche e le spese d'esercizio effettive non diminuiscano rispetto all'anno precedente.

² Gli istituti speciali ai quali è riconosciuto il diritto al sussidio giusta l'articolo 3 della legge federale del 28 giugno 1968 sull'aiuto alle università sono considerati istituti autonomi riconosciuti di livello universitario.

³ Fino alla regolamentazione delle condizioni d'ammissione alle singole scuole superiori conformemente alle direttive di cui all'articolo 16 capoverso 2, i Cantoni universitari ricevono i supplementi di cui all'articolo 39, purché le loro scuole superiori permettano l'accesso ai titolari di certificati di maturità riconosciuti dalla Confederazione.

Art. 69 Programma pluriennale e piani pluriennali nel periodo transitorio

¹ Il primo programma pluriennale e i piani pluriennali hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1980. Fino ad allora le disposizioni della presente legge sono applicabili per analogia.

² In circostanze particolari, il Consiglio federale può rinviare d'un anno l'inizio del primo programma pluriennale.

Art. 70 Sussidi d'esercizio nel periodo transitorio

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge, i tassi dei sussidi d'esercizio variano fra il 10 e il 30 per cento; considerato il supplemento giusta l'articolo 39, essi ammontano almeno al 15 per cento.

² L'Assemblea federale, mediante decreto di obbligatorietà generale non soggetto a referendum, aumenta gradualmente i sussidi, secondo la situazione finanziaria della Confederazione, fino ai tassi massimi dell'articolo 38.

Art. 71 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° gennaio 1978.

5

Iniziativa popolare

«per dodici domeniche annuali senza veicoli e aerei a motore»

L'iniziativa popolare del 30 maggio 1975 «per dodici domeniche annuali senza veicoli e aerei a motore» chiede che la Costituzione federale sia completata con un nuovo

Art. 37^{quater}:

¹ La seconda domenica di ogni mese è vietato, su tutto il territorio svizzero, la circolazione a uso privato – in terra, in cielo e per acqua – di qualsiasi veicolo a motore (inclusi quelli con motore ausiliario) a partire dalle 03.00 della domenica fino alle 03.00 del lunedì.

² Il Consiglio federale determina le deroghe a questo divieto sia per quanto riguarda la circolazione con veicoli a motore privati, sia per quanto concerne lo spostamento delle domeniche di divieto.

Si propone al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

(Decreto federale del 16 dicembre 1977).